



## **LEO LECTURES 4**

**PATRIZIA  
PATRIZI**

*La restorative justice:*  
il potere di disfare ingiustizia







# PATRIZIA PATRIZI

La *restorative justice*: il  
potere di disfare ingiustizia

# *Leo Lectures*

## 4

La collana raccoglie le *Lectiones Magistrales* tenutesi alla Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi” - Università di Macerata.

*Direttrice della collana:* Carla Danani

*Comitato scientifico:* Consiglio Direttivo della Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi”

*The series collects the Lectiones Magistrales held at the Advanced Studies School “Giacomo Leopardi”- University of Macerata*

Series Director: *Carla Danani*

Scientific Committee: *Directive Council of the Advanced Studies School “Giacomo Leopardi”*



Isbn 979-12-5704-062-8 (cartaceo)  
Isbn 979-12-5704-063-5 (PDF)

Prima edizione: novembre 2025  
2025 eum - Edizioni Università di Macerata  
Palazzo Ciccolini - via XX settembre, 5  
62100 Macerata  
[info.ceum@unimc.it](mailto:info.ceum@unimc.it)  
<http://eum.unimc.it>





## 1. *Un cambio di visione: la restorative justice come paradigma relazionale di giustizia*

Restorative Justice is an approach of addressing harm or the risk of harm through engaging all those affected in coming to a common understanding and agreement on how the harm or wrongdoing can be repaired and justice achieved (EFRJ, 2018, p. 3)<sup>1</sup>.

Rather than keeping people apart or excluding those perceived as a threat, restorative processes restore safety and security through bringing people together to undo injustice, repair harm and alleviate suffering through dialogue and agreement. [...] Restorative justice is relevant to and effective in the contexts of justice, security, peace building, education, social development, family support, children's rights and wellbeing, as well as organisational and community life (EFRJ, 2018, p. 7)<sup>2</sup>.

La citazione di apertura rappresenta, ad avviso di chi scrive, la descrizione più completa di *restorative justice*. Presente in *Connecting People to Restore Just Relations. Practice Guide on Values and Standards for Restorative Justice Practices* (EFRJ, 2018), tale definizione segna un'estensione significativa dell'orizzonte della giustizia riparativa<sup>3</sup>, andando oltre la sfera penalistica<sup>4</sup>. È una prospettiva che include ogni situazione in cui possono manifestarsi illeciti o trasgressioni nella vita quotidiana e nei contesti relazionali, dove un danno

genera sofferenze personali, fratture sociali e richieste di giustizia.

L'approccio riparativo costituisce, preliminarmente, un paradigma culturale, non riducibile a un singolo programma né a uno specifico ambito di applicazione (Zehr, 1995; Wright, 1999; 2002b; McCold & Wachtel, 2003; Johnstone & Van Ness, 2006).

Le sue declinazioni pratiche, pur nella diversità, dividono tratti fondanti: l'adozione di uno sguardo proattivo e trasformativo; il rifiuto della definizione giuridica come unica lente interpretativa di un'azione ingiusta; il riconoscimento delle persone nella loro complessità, al di là del ruolo di vittime o autori. La persona che ha subito il danno non è soltanto parte lesa o testimone; è un essere umano danneggiato, portatore, pertanto, di significati interpretativi e di bisogni che richiedono risposte. La persona che ha causato il danno è, anzitutto, un soggetto capace di responsabilità, e, a sua volta, portatore di bisogni, non una pura funzione procedurale.

Howard Zehr (1990), padre della *restorative justice*, evidenzia che, per comprenderla, è necessario cambiare "le lenti" con cui si guarda al crimine: per la giustizia penale esso rappresenta una violazione della legge e un'offesa allo Stato; per la *restorative justice* è una

violazione di persone e relazioni, un atto che produce danno e richiede un percorso di riparazione. Invece di generare colpa e infliggere punizione, l'ingiustizia dovrebbe generare obblighi nuovi: ripristinare equilibrio, promuovere la partecipazione, creare connessioni. Lo Stato, in questa cornice, non si sostituisce alla vittima, che riprende voce e possibilità di essere protagonista del proprio percorso di giustizia (Zehr, 1990; 2002; Bazemore, 2000; Wright, 2002a; 2010; Chapman, 2020).

Nils Christie (1977, p. 3) ha parlato di "doppia perdita" per la vittima: prima danneggiata dal reato, poi esclusa dal processo. Ma anche chi ha commesso il reato è oggetto di spossessamento, ridotto a entità passiva da punire, studiare e trattare, privato della possibilità di rispondere al danno causato. È l'impersonalità del codice penale che neutralizza la complessità delle storie, trasformando persone in ruoli astratti, come osservano anche Sherman e Strang (2007).

La giustizia riparativa si fonda invece sulla centralità dei bisogni. Le vittime necessitano di informazione, riconoscimento, ascolto, restituzione e controllo sul proprio vissuto. Gli autori di reato hanno bisogno di assumersi la responsabilità delle proprie azioni, ricevere supporto per cambiare e reintegrarsi. Le comuni-

tà richiedono sicurezza, fiducia e coesione. Il crimine, allora, non è solo questione tra Stato e reo, ma una questione relazionale e sociale, che coinvolge tutte le parti e richiede una risposta articolata e inclusiva. Eloquente è la sintesi proposta da Zehr (2002, p. 48):

La giustizia riparativa è un processo per coinvolgere, per quanto possibile, coloro che hanno un interesse in una specifica offesa e per identificare e affrontare collettivamente i danni, i bisogni e gli obblighi, al fine di guarire e mettere le cose a posto il più possibile (*trad. nostra*).

Per la *restorative justice*, il problema non sono le persone, ma il danno, che non è definibile né quantificabile attraverso l'etichetta giuridica del fatto (violazione di quanto previsto dal codice penale o da codici/regolamenti vigenti in altri ambiti: organizzazioni lavorative, scuole, ecc.) perché esso rappresenta le conseguenze di quella violazione per come le persone le hanno vissute, significate, per come hanno inciso e incidono sulla loro vita. Il danno genera nuove necessità in tutte le parti coinvolte: la persona che ha subito (protezione, riconoscimento, riparazione), la persona responsabile (responsabilizzazione, riduzione del rischio, cambiamento) e la comunità (reintegrazione, sicurezza, fiducia). La giustizia riparativa non risponde “semplicemente” a ciò che è stato, ma alle conseguenze che ne

sono derivate e lavora per orientare il futuro di tutte le parti, costruendo opportunità di trasformazione.

La giustizia penale, invece, tende a rispondere al crimine in modo reattivo, focalizzandosi sulla norma violata e sulla punizione dovuta. La storia vissuta dalle persone diventa caso giudiziario, interpretato e gestito da esperti (giudici, avvocati, consulenti). È questo il “furto dei conflitti” di cui parla Christie (1977): la narrazione del danno e delle sue conseguenze diventa proprietà esclusiva del sistema giudiziario, con il risultato di separare le storie e di congelare le relazioni in ruoli antagonisti. Vissuti personali e relazionali vengono ricondotti a una narrazione dominante.

Alla base della *restorative justice* vi è una concezione valoriale profonda, che chiarisce il senso stesso del cambio di prospettiva: *because injustice hurts, justice should heal* (Braithwaite, 2003, p. 35). Fra i valori fondamentali, di grande rilevanza è quello del non-dominio. L'impegno attivo a favore di questo valore si traduce in empowerment: dare potere alle persone significa non appropriarsi della loro vicenda, ma consentire che la stessa possa essere affrontata in accordo con i significati e le verità di ciascuna parte, con gli strumenti di ciascuna e in un ambiente sicuro. Questo è un tema di grande importanza che marca la differen-

za paradigmatica fra giustizia penale (o quella definita dai regolamenti vigenti in un determinato ambito) e *restorative justice*. Quest'ultima riconosce alle persone coinvolte in un'ingiustizia la “proprietà” della storia vissuta, dei significati per chi ha agito e per chi ha subito, i retroscena, i vissuti, le anticipazioni, e come quella storia continua a essere presente nelle vicende quotidiane, nelle interazioni formali e informali, nel riviverla quotidianamente, per le sue conseguenze. Ed è quella storia di loro proprietà che continua a condizionare le loro vite.

Come osserva Tim Chapman (2012), riprendendo i principi della terapia narrativa di M. White (2000, 2007), il cuore del dialogo riparativo sta nel riconoscere che il danno appartiene alla propria storia, ma non ne esaurisce il senso né definisce l'identità. La giustizia riparativa parte dal presupposto che le persone siano le uniche e autentiche autrici delle proprie storie: portano con sé significati, saperi ed esperienze che nessun esperto può sostituire. Nel dialogo fra i protagonisti su ciò che è stato e alla ricerca di un futuro di emancipazione dalle conseguenze, la persona può “separarsi” dal problema, smettere di identificare il “sé” con il danno, e riconoscere la molteplicità di ruoli, capacità e relazioni che la compongono. L'identità, infatti, non è

fissa: si forma e si trasforma nelle interazioni, nei riconoscimenti e nelle risposte ricevute dagli altri. Il processo riparativo mira a creare lo spazio sicuro e culturalmente sensibile in cui queste narrazioni possano cambiare, liberandosi delle definizioni imposte dalle culture dominanti e aprendo possibilità di “diventare altro”. In questo senso, la *restorative justice* è anche un atto di giustizia sociale: restituisce alle persone il potere di riprendersi la propria storia, di rileggerla alla luce dei propri valori e di proiettarla verso un futuro non determinato dall'ingiustizia subita o agita.

Il Modello bilanciato (Campbell, Chapman, McCredy, 2002) esemplifica chiaramente il senso della restituzione alle persone di ciò che appartiene loro, sia rispetto alla vicenda che in una visione più ampia di ciò che è giustizia. Di seguito le parole con cui Chapman (2012, pp. 69-70) descrive il modello, i suoi presupposti, le sue finalità.

Il modello bilanciato di giustizia riparativa (Campbell *et al.* 2002) adottato in Irlanda del Nord dall'Agenzia per la giustizia minorile è stato influenzato dal progetto *Balanced and Restorative Justice* (BARJ 2000). Si basa sul presupposto che un atto dannoso coinvolge tre parti: la persona che ha subito il danno, la persona responsabile del danno e le loro comunità. Il modello bilanciato riconosce l'effetto a catena del danno causato dalle relazioni che le persone hanno tra loro. Il

crimine è visto sia come un problema privato che come una questione pubblica.

Zehr (1990: 24) definisce il crimine come una violazione del sé e in particolare della “nostra convinzione che il mondo sia un luogo ordinato e significativo e della nostra fede nell'autonomia personale”. Il modello classifica i bisogni che comunemente derivano da comportamenti dannosi in tre grandi categorie: il bisogno di sentirsi al sicuro, il bisogno di sperimentare la giustizia e il bisogno di riprendere il controllo della propria vita. Sebbene questi bisogni siano chiaramente conseguenze del danno, gli stessi bisogni, se non soddisfatti per un certo periodo di tempo, sono anche cause importanti di comportamenti dannosi. Pertanto, il processo della conferenza dei giovani è concepito per restituire a tutte le parti quei bisogni che sono stati violati dal danno.

Le stesse esigenze sono importanti tanto per il processo riparativo quanto per i suoi risultati. Il ripristino della giustizia si realizza attraverso la responsabilità nei confronti di coloro che hanno subito un danno, attraverso il trattamento equo e imparziale di tutte le parti, attraverso la possibilità per tutte le parti di far sentire la propria voce, attraverso la rivendicazione dei diritti della vittima (Bennett 2000), attraverso la soddisfazione per il processo e i suoi risultati e attraverso garanzie giuridiche in materia di diritti e proporzionalità (Bazemore e Walgrave 1999) (*trad. nostra*).

La giustizia riparativa non è, quindi, un'ideologia moralmente neutra rispetto all'ingiustizia (Braithwaite, 2003; Zehr, 2004) ma una filosofia orientata a ridurre la sofferenza e a promuovere processi di guarigione personale, relazionale e sociale. In questo orizzonte si collocano le visioni critiche rispetto alla mediazione

tradizionale, che spesso si fonda su un approccio di neutralità morale. Come evidenziano gli autori sopracitati, la giustizia riparativa non si limita a gestire un conflitto, ma si propone di affrontare un'ingiustizia. L'uso di pratiche come la mediazione vittima-autore non è sufficiente a garantire giustizia riparativa se non viene accompagnato da una riflessione sui rapporti di potere, sulle dinamiche di dominio e sull'impatto che il danno ha avuto sulle persone e sui legami.

Rispetto per la dignità umana, solidarietà e responsabilità, giustizia e accountability<sup>5</sup>, verità attraverso il dialogo sono i valori che guidano i principi irrinunciabili di ogni processo riparativo: adesione libera e volontaria, partecipazione attiva, confidenzialità e riservatezza, dialogo rispettoso, attenzione equilibrata ai bisogni delle parti, equità procedurale, riservatezza, costruzione di accordi condivisi.

Secondo l'UNODC (2006), la giustizia riparativa può assumere tre forme principali, riconducibili a tre concezioni: a) la *concezione dell'incontro*, centrata sul dialogo tra le parti per comprendere il crimine, le sue conseguenze e ciò che è necessario fare per rendere giustizia. Questa visione si estende anche ai contesti non criminali, come i conflitti familiari o di vicinato; b) la *concezione riparativa*, incentrata sulla necessità di

riparare il danno anche in assenza dell'incontro diretto, ad esempio quando la vittima non è disponibile o l'autore non è identificato; c) la *concezione trasformativa*, che amplia il focus alle radici del danno, come le ingiustizie sistemiche e le vulnerabilità strutturali. Questa visione, inoltre, include l'applicazione dei valori riparativi alla vita quotidiana, promuovendo cambiamenti tanto individuali quanto collettivi.

Queste tre visioni condividono principi comuni ma attribuiscono significati diversi a ciò che è prioritario. Per alcune, i servizi di supporto e reinserimento possono essere forme di giustizia riparativa anche senza un incontro diretto; per altre, l'assenza del dialogo ne limita l'efficacia. Ne derivano domande complesse, fra queste: è legittimo chiedere responsabilità a chi vive in condizioni di profonda ingiustizia sociale? È possibile realizzare giustizia riparativa in un mondo strutturalmente iniquo? La concezione trasformativa risponde affermativamente, mentre le altre due sottolineano la necessità di distinguere l'ambito riparativo da quello riformatore.

In ogni caso, il paradigma riparativo propone una nuova grammatica della giustizia, fondata sull'incontro, sul riconoscimento reciproco e sulla possibilità di trasformare l'ingiustizia, anziché solo punirla.

### *1.1. Dai bisogni ai benefici per le parti*

La ricerca sulle pratiche di giustizia riparativa ha evidenziato quali possono essere i bisogni per tutte le parti coinvolte (cfr. Chapman, 2024, pp. 56-60).

Per le persone che hanno subito un danno, la giustizia riparativa rappresenta un'opportunità fondamentale di recupero e trasformazione. Anzitutto, consente loro di riappropriarsi della parola: di avere voce in un processo che, troppo spesso, nella giustizia tradizionale le esclude.

Esprimere i propri sentimenti – anche quando si tratta di emozioni intense come rabbia, collera o desiderio di vendetta – è parte essenziale del percorso riparativo. In questo spazio dialogico, si rende possibile una sorta di “dichiarazione morale” della loro non colpevolezza, un riconoscimento simbolico e relazionale del torto subito. Le persone danneggiate possono formulare domande cruciali, che spesso restano inascoltate nei procedimenti penali: perché proprio io? perché mi stavi seguendo? quanto rimorso provi per la sofferenza che mi hai causato? Tali interrogativi, centrati sul senso e sul vissuto dell’esperienza, possono trovare risposta solo nel confronto diretto con chi ha causato il dan-

no. Altrettanto significativo è il diritto di esprimere richieste di riparazione, per contrastare il senso di umiliazione e perdita di controllo spesso prodotto dal danno e rafforzato dalla ritualità formale della giustizia penale. È importante che la loro sofferenza venga ascoltata, compresa, rispettata. In questo processo, le persone danneggiate possono reclamare e progressivamente riacquistare potere e controllo sulla propria vita, riappropriandosi di una narrazione di sé liberata dall'intrusività del passato. Proprio la possibilità di chiudere con il dominio del passato e di darsi una nuova narrazione – da vittime a sopravvissute – costituisce uno dei risultati più profondi della giustizia riparativa. Si tratta di un percorso che sfida l'idea che il danno subito abbia definitivamente rovinato la loro esistenza, consentendo invece un'elaborazione trasformativa anche della vergogna.

Per le persone responsabili del danno, i processi di giustizia riparativa rappresentano un'opportunità concreta per contrastare gli atteggiamenti di disimpegno morale che la giustizia penale, con la minaccia della punizione, tende, paradossalmente, a rinforzare. L'incontro con la vittima – percepita finalmente come persona reale, dotata di emozioni autentiche – può produrre un impatto profondo sulla consapevolezza

dell'autore, modificandone la percezione del proprio agire. L'ascolto diretto delle conseguenze provocate dalle proprie azioni stimola un'elaborazione empatica del danno prodotto, che apre la strada a una presa di responsabilità effettiva. In tale prospettiva, la responsabilità, nella sua accezione di *accountability* non si riduce all'accettazione formale della colpa, ma diventa uno strumento trasformativo che implica l'assunzione di obblighi per la riparazione, il riconoscimento delle conseguenze per l'altro e la possibilità di rielaborare la vergogna in chiave costruttiva. Fare ammenda assume così un valore riparativo e rigenerativo. I processi riparativi, inoltre, incoraggiano percorsi di trasformazione personale che possono includere la guarigione di ferite pregresse – spesso alla base del comportamento offensivo –, l'accesso a trattamenti per dipendenze o altre problematiche, e la valorizzazione delle competenze individuali. Questo accompagnamento genera uno spazio di possibilità: lo spazio per tornare a sentirsi parte della comunità e per essere riconosciuti come soggetti in cambiamento, capaci di contribuire alla riparazione e alla convivenza.

La giustizia riparativa riconosce alla comunità un ruolo centrale e attivo nei percorsi di riparazione. Essa non è solo lo sfondo inerte del danno, ma una delle

parti coinvolte, spesso portatrice anch'essa di ferite e timori, in quanto esposta alla possibilità di subire analoghi comportamenti lesivi. Le sue preoccupazioni, quindi, vanno riconosciute e accolte con la stessa cura riservata agli altri protagonisti del processo. Attraverso i percorsi riparativi, la comunità viene sollecitata a ricostruire legami, a riscoprire il valore della responsabilità condivisa e a rafforzare il senso di appartenenza. Questo processo genera spazi di dialogo e collaborazione, dove ciascuno può contribuire al benessere collettivo assumendosi obblighi concreti nei confronti di chi ha subito il danno e di chi lo ha causato, ma anche rispetto alle condizioni sistemiche che rendono possibili tali eventi. La comunità, infine, esprime un bisogno fondamentale di protezione: desidera sapere che il comportamento dannoso non si ripeterà e che saranno messe in atto azioni preventive efficaci. La giustizia riparativa, in tal senso, costituisce anche una risposta alla domanda di sicurezza, perché agisce sulla responsabilizzazione, sulla riconnessione sociale e sulla trasformazione dei fattori che alimentano il rischio, anziché limitarsi all'esclusione o alla punizione.

## *2. Dai principi alle pratiche: progettare risposte riparative nei contesti reali*

Il paradigma della giustizia riparativa si traduce in una pluralità di programmi o pratiche adattabili ai contesti sociali, culturali ed economici in cui vengono attivati. Ogni configurazione operativa è il risultato di un processo che tiene conto dei bisogni delle parti coinvolte, della natura del danno, della disponibilità delle persone a partecipare e delle risorse presenti nel territorio. In questo senso, il paradigma non impone un modello rigido, ma offre una cornice trasformativa per l'elaborazione di risposte personalizzate e contestualizzate.

Un riferimento utile per comprendere la struttura dei programmi riparativi è offerto dalla figura elaborata da McCold e Wachtel (2003, p. 3), a partire dai tre soggetti fondamentali: a) la persona danneggiata, con il suo bisogno di riconoscimento, di avere voce e di chiudere una narrazione che la definisce solo come “vittima”; b) la persona responsabile, che necessita di opportunità per sottrarsi allo stigma, assumere la responsabilità e riorientare il proprio percorso esistenziale; c) la comunità, che esprime istanze di sicurezza, coesione e giustizia relazionale.

La zona in cui le esigenze di tutte e tre le parti si incontrano rappresenta il cuore della giustizia *pienamente riparativa*, espressa attraverso pratiche come conferenze familiari, circoli di pace e processi di comunità. Quando l'interazione coinvolge solo due parti (es. autore e vittima, vittima e comunità), si parla di programmi *prevalentemente riparativi*; infine, là dove l'intervento coinvolga una sola protagonista (es. solo la vittima), si configura una pratica *parzialmente riparativa*.

Questi diversi gradi si articolano anche per tipologia relazionale: a) *unilaterali*, quando l'intervento è orientato esclusivamente alla vittima o all'autore, senza connessione tra le parti; b) *autoritari*, quando la riparazione è imposta da un'autorità (es. un risarcimento stabilito dal giudice, che non può essere considerato giustizia riparativa se non a partire da un accordo fra le parti, raggiunto attraverso una pratica riparativa); c) *democratici*, quando il processo è dialogico e co-costruito, includendo anche la comunità (Wright, 2002a). Sono questi ultimi processi che rappresentano la *restorative justice*, perché dialogici, volontari, inclusivi.

Indipendentemente dalla tipologia, è essenziale che danno subito, responsabilità e contesto siano tenuti

presenti nella progettazione degli interventi. Anche in assenza di uno dei protagonisti, l'impianto valoriale deve restare saldo, al fine di non ridurre la giustizia riparativa a un semplice strumento ancillare del sistema penale.

Il criterio guida per la valutazione dei programmi, come osservano Van Ness e Schiff (2001), dovrebbe essere il grado di soddisfazione globale delle parti, intesa come percezione di riconoscimento, ascolto e giustizia. Si tratta di un indice relazionale più che giuridico, che riflette la qualità trasformativa dell'approccio. Su questa base si innestano due figure inedite, elaborate da Tim Chapman nell'ambito del master in Giustizia riparativa e mediazione presso l'Università degli Studi di Sassari (Patrizi, 2024, p. 39). A differenza dello schema di McCold e Wachtel, esse sostituiscono le etichette giuridiche privilegiando la persone, siano esse danneggiate o responsabili del danno, e ampliando la prospettiva alla rete affettiva e sociale che le circonda. Tale approccio sottolinea come il danno non sia mai solo individuale, ma colpisca anche chi è vicino ai protagonisti della vicenda – familiari, amici, colleghi – spesso anch'essi esclusi, stigmatizzati o marginalizzati. L'uso del termine “società”, in alternativa a “comunità”, intende richiamare la dimensione

istituzionale e organizzata del vivere collettivo, luogo in cui si articolano appartenenze plurime, talvolta in tensione tra loro. In questo spazio, le relazioni non si limitano a quelle familiari o vicinali, ma coinvolgono una molteplicità di sistemi, dai gruppi scolastici alle istituzioni carcerarie, dai contesti lavorativi ai circuiti di accoglienza.

La connessione, intesa come obiettivo e metodo della giustizia riparativa, rappresenta il fulcro dell'intervento. Essa non è solo incontro tra persone, ma anche un principio organizzativo che guida il processo verso la costruzione di relazioni giuste (EFRJ, 2018). La scelta del processo riparativo più adeguato dipende dalla natura del danno, dalle persone coinvolte e dal contesto specifico. Non esiste una procedura valida per tutte le situazioni: ogni intervento va disegnato con flessibilità e ascolto. In questo senso, la giustizia riparativa può essere attivata in ambiti molto diversi: scuole, carceri, ambienti lavorativi, comunità educative, spazi pubblici. In ciascuno di questi luoghi si verificano potenzialmente danni e rotture che possono essere affrontati secondo una logica riparativa. Ma quegli stessi contesti, in un'ottica promozionale, possono prevenire il danno, generando relazioni improntate al rispetto, alla corresponsabilità e alla coesione.

Un'evoluzione significativa riguarda il riconoscimento di “comunità e città riparative” (Lepri, Lodi, Patrizi, 2019; Liebmann, 2019; Straker, 2019; Van Cleynenbreugel, 2019), scuole e istituzioni carcerarie che si ri-definiscono come organizzazioni riparative (Van Ness, 2006; Wallace & Wylie, 2013; Wang & Lee, 2018; Acosta et al., 2019; Lodi, Lepri, Perrella, Patrizi, 2022; Perrella, Lodi, Lepri, Patrizi, 2024). Si tratta di trasformazioni che non riguardano solo la gestione del danno, ma investono la cultura organizzativa, i codici comunicativi, la costruzione di identità collettive più inclusive e responsabili.

Quanto finora esposto e queste esperienze mostrano come la giustizia riparativa non sia un insieme di pratiche da applicare meccanicamente, ma un modo di pensare e organizzare la convivenza, centrato sulle relazioni, sui bisogni, sulle responsabilità condivise. Un modo che si adatta e si modifica con i contesti, e che può contribuire a generare sistemi sociali più equi, giusti e sostenibili.

### *3. Tra bisogni e diritti: un approccio relazionale alla vulnerabilità*

Nel cuore del paradigma della giustizia riparativa si colloca l'urgenza di dare voce ai bisogni delle persone coinvolte – chi ha subito un danno, chi ne è responsabile e la comunità di appartenenza – riconoscendoli come protagonisti imprescindibili per la ricostruzione di legami e la rigenerazione di senso. Per farlo, è utile affidarsi a una categoria giuridico-sociale capace di mediare tra diritti formalizzati e vissuti soggettivi: quella di *interesse*.

Questa nozione, già consolidata nel diritto internazionale e interno, ha assunto nel tempo un ruolo strategico nella tutela delle persone in condizioni di vulnerabilità. Basti pensare al “superiore interesse del minore” previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989) e da quella europea sull’esercizio dei diritti dell’infanzia (1996). Tali strumenti normativi hanno contribuito a far emergere l’interesse come criterio interpretativo dinamico, volto a raccordare diritti generali e situazioni individuali complesse.

Traslata nel contesto della giustizia riparativa, la categoria di interesse acquista specifico spessore. Qui,

infatti, la vulnerabilità deriva dalla condizione relazionale prodotta dall'ingiustizia e da danno e asimmetrie che ne conseguono. La persona danneggiata può essere esposta a ulteriori traumi, la persona responsabile sperimenta forme di stigmatizzazione ed esclusione, mentre la comunità può attraversare sentimenti di paura, disorientamento e frattura del patto sociale. Sebbene il sistema penale tradizionale riconosca tutele formali – ad esempio garanzie procedurali, protezione della vittima (v. Direttiva vittime<sup>6</sup>) e difesa dell'imputato – spesso tali dispositivi risultano insufficienti a intercettare i bisogni relazionali, identitari, simbolici delle persone coinvolte. In questo senso, l'interesse può costituire una categoria-ponte tra il livello astratto dei diritti e la dimensione esperienziale dei bisogni, capace di articolare risposte più contestualizzate, inclusive e umanizzanti.

Come afferma Gaetano De Leo (1981, p. 158), l'interesse consente di «interpretare i bisogni in chiave dinamica, raccordandoli ai diritti; per applicare i diritti ai casi particolari, in modo da riferirli concretamente e operativamente ai bisogni». Questa prospettiva contrasta con gli automatismi normativi che, nel nome dell'imparzialità, rischiano di espungere la soggettività e la complessità umana dalle procedure giudiziarie. La

giustizia riparativa, invece, scommette sulla profondità biografica dei bisogni come leva per attivare processi di responsabilizzazione, cura e trasformazione.

È vero che l'interesse, proprio per il suo carattere interpretativo, può prestarsi ad applicazioni arbitrarie. Tuttavia, questa flessibilità non va letta come una debolezza, ma come una risorsa coerente con l'impianto relazionale della giustizia riparativa. Invece di cristallizzarsi in norme astratte, l'interesse evolve nel dialogo tra le parti, nella rinegoziazione dei significati, nell'accordo su come ripristinare giustizia, nella riattivazione dei legami sociali.

Questa centralità dell'interesse è chiaramente espressa nei documenti internazionali. La Dichiarazione di Vienna del X Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti (2000) propone strategie di prevenzione integrate, che non si limitino alla giustizia penale, ma includano politiche sociali, educative, sanitarie, economiche. L'articolo 28 incoraggia lo sviluppo di programmi di giustizia riparativa che siano sensibili ai diritti, ai bisogni e agli interessi di tutte le parti: persone danneggiate, responsabili e comunità.

Allo stesso modo, la Raccomandazione CM/Rec (2018)<sup>8</sup> del Consiglio d'Europa afferma in più punti

che la giustizia riparativa non è volta a tutelare unilateralmente una delle parti, ma a creare uno spazio neutro (sicuro) dove ciascuna possa esprimere i propri bisogni e interessi in condizioni di equità. Tra i principi fondamentali, la Raccomandazione sottolinea l'equilibrio tra interessi, la parità di attenzione alle diverse posizioni, l'imparzialità procedurale e la non necessità di un risultato tangibile: ciò che conta è che il dialogo abbia prodotto un senso di soddisfazione e riconoscimento. È degna di nota, e coerente con il riconoscimento delle parti in quanto persone, la scelta della Raccomandazione di ridurre, al minimo necessario per comprendere, il ricorso a etichette giuridiche: si parla di persone, danneggiate e responsabili, e l'accento è posto non sul reato ma sul danno.

«Restorative Justice» si riferisce a ogni processo che consente alle persone danneggiate da un reato e a quelle responsabili di quel danno, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale (facilitatore).

La giustizia riparativa prende sovente la forma di un dialogo (diretto o indiretto) tra la vittima e l'autore dell'illecito, e può anche includere, quando appropriato, altre persone direttamente o indirettamente toccate da un reato. Ciò può comprendere persone che supportano le vittime e gli autori dell'illecito, operatori interessati e membri o rappresentanti delle comunità colpite. Di qui in avanti, i partecipanti a per-

corsi di giustizia riparativa saranno indicati, ai fini di questa Raccomandazione, con la locuzione 'le parti'.

L'interesse comune, che attraversa vittima, autore e comunità, è quello di trasformare il male generato dal reato o dalla risposta punitiva in un bene condiviso. Una tale trasformazione non è automatica, né retorica: essa richiede spazi, tempi, relazioni capaci di umanizzare l'esperienza e di rileggerla in chiave costruttiva.

#### *4. La giustizia riparativa come visione promozionale e trasformativa*

La giustizia riparativa non si limita a rispondere a un danno già avvenuto, ma propone una prospettiva proattiva e trasformativa, capace di orientare le relazioni e i contesti verso il benessere, la responsabilità condivisa e la prevenzione delle fratture sociali. Questa visione promozionale — che costituisce una delle cifre distintive del paradigma riparativo — si esprime nella capacità di generare sviluppo umano e relazionale non solo in ambito giudiziario, ma in tutti gli spazi della vita sociale.

Il *feedback della prevenzione* di McCold (2005) ben sintetizza questa dinamica virtuosa: i reati producono danni, i danni generano bisogni, i bisogni richiedono risposte, le risposte riparative, se adeguate, possono sanare i danni e prevenire ulteriori comportamenti lesivi. È un circolo trasformativo che, agendo sul presente, apre possibilità di cambiamento e costruzione di capitale sociale.

In questa prospettiva, come abbiamo già specificato, la giustizia riparativa si colloca ben oltre l'ambito del crimine. Può essere attivata nei conflitti familiari, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle comunità, ovunque

vi sia un danno, una frattura, un bisogno di ricomposizione relazionale. Per fare un esempio distante dall'ambito criminale, nel caso di un bambino o una bambina coinvolti in una separazione conflittuale le domande riparative appaiono di grande interesse: chi ha subito il danno? Chi ha responsabilità? Come prendersi cura dei bisogni di ciascuna parte coinvolta? In che modo il contesto sociale può assumersi parte della responsabilità? Queste domande aprono lo sguardo su una giustizia che si fa etica della relazione: un impegno collettivo a promuovere dignità, rispetto, responsabilità, solidarietà. In questa visione, il paradigma riparativo si connota per la sua capacità generativa: non solo *cura* le conseguenze del danno, ma *coltiva* la capacità di convivenza e di coesione sociale.

L'International Institute for Restorative Practices (IIRP) definisce le pratiche riparative come «la scienza di aggiustare e sviluppare il capitale sociale, la disciplina sociale, il benessere emotivo e il coinvolgimento civile attraverso l'apprendimento partecipato e i processi decisionali» (Wachtel, 2005). È una definizione che restituisce pienamente la natura sociale e trasformativa dell'approccio.

A supporto di questa visione, Wachtel e McCold (2001) elaborano la Finestra della disciplina sociale,

qui illustrata negli sviluppi proposti da Tim Chapman (Campbell, Chapman, McCredy, 2002; Chapman, 2012), che distingue quattro modalità di risposta ai comportamenti dannosi, in base a due variabili: il grado di responsabilità/accountability richiesto e il livello di supporto relazionale offerto.

- Il quadrante punitivo - fare le cose *alle* persone (alta responsabilità, basso supporto) è proprio della giustizia retributiva, centrata sulla punizione e sull'autorità. È il modello tipico del carcere, dove alla persona è chiesto di "pagare" senza un necessario livello di ascolto e accompagnamento.
- Il quadrante permissivo - fare le cose *per* le persone (bassa responsabilità, alto supporto) riflette risposte compassionevoli, ma prive di una richiesta di assunzione di responsabilità. È una forma di intervento protezionistico, in cui l'aiuto può diventare deresponsabilizzante.
- Il quadrante negligente - *non* fare (bassa responsabilità e basso supporto) corrisponde all'indifferenza, alla rinuncia ad agire, alla paura o all'inerzia di fronte al conflitto e all'ingiustizia.
- Il quadrante riparativo (alta responsabilità e alto supporto) è quello in cui si situano le pratiche della giustizia riparativa: fare le cose *con* le perso-

ne, attivando processi relazionali in cui ciascuno è chiamato a riconoscere il proprio ruolo, assumersi responsabilità e contribuire alla riparazione e alla trasformazione.

Questa combinazione di autorevolezza e cura permette alla giustizia riparativa di essere non solo inclusiva, solidaristica e partecipativa, ma anche efficace nella prevenzione e nella rigenerazione sociale. Le risposte riparative agiscono infatti all'interno di un quadro relazionale che riconosce la persona, la accompagna, ma chiede anche responsabilità. Ogni contesto può rispecchiare i quattro quadranti della finestra della disciplina sociale: può emarginare, essere passivo, porsi in modo compassionevole o scegliere la via della corresponsabilità. Le pratiche di *restorative justice* contribuiscono così alla costruzione del capitale sociale, inteso come tessuto di relazioni fiduciarie, partecipative e solidali. Esse promuovono una società in cui i cittadini e le cittadine non solo ricevono tutele, ma si assumono responsabilità, co-progettano soluzioni, costruiscono comunità. Questo implica per cittadine e cittadini un cambiamento di paradigma anche nei rapporti con le istituzioni: non più destinatari passivi di provvedimenti, ma co-autori di percorsi di giustizia e benessere. Come ricorda Wachtel (2013, p. 8), «le per-

sone sono più felici, più cooperative e più produttive, e hanno più probabilità di fare cambiamenti positivi quando chi è in posizioni di autorità fa le cose *con* loro, piuttosto che *a* loro o *per* loro». È questa la chiave trasformativa del paradigma riparativo: la corresponsabilità generativa.

Tale prospettiva si riflette nel movimento delle già citate città riparative, che adottano la giustizia riparativa come approccio trasversale, capace di orientare le politiche urbane, i servizi, le relazioni di prossimità. Chris Straker (2019) sottolinea che la *restorative justice* dovrebbe costruire comunità forti, sfidando le logiche divisive e favorendo il dialogo tra appartenenze differenti: genere, classe, etnia, religione, orientamento sessuale. Non si tratta di appiattire le differenze, ma di renderle vivibili, attraversabili, generative. In questo senso, la giustizia riparativa rovescia la passività del rapporto tra individuo e Stato: non attende che qualcosa accada per agire, ma costruisce quotidianamente condizioni di giustizia, solidarietà e inclusione. È una giustizia che si fa società.

### *5. La responsabilità come processo relazionale e generativo*

Nel paradigma della giustizia riparativa, la responsabilità non è riducibile a una semplice attribuzione di responsabilità (e colpa) o a un dovere imposto. Piuttosto, essa si configura come una dimensione profondamente relazionale e dinamica, intimamente intrecciata alla qualità dei legami e al contesto sociale in cui le azioni si producono. Questo approccio trova un solido fondamento teorico nel modello ecologico di Gaetano De Leo (1996), che interpreta la responsabilità come un costrutto emergente dalle relazioni tra individuo, azione, norme e contesto istituzionale. Secondo l'autore, la responsabilità non è un'entità statica, né una proprietà individuale da "possedere", ma un processo che prende forma all'interno di sistemi di reciprocità. Essa collega tre livelli fondamentali: il piano psicologico (il Sé e la capacità individuale di risposta), quello interpersonale e normativo (l'interazione con le aspettative altrui e le regole condivise), e quello istituzionale-sociale (le strutture e i sistemi che regolano la convivenza). In questa visione, la responsabilità si sviluppa e si trasforma nel tempo, in funzione delle esperienze, dei ruoli e delle interazioni significative.

Un aspetto di particolare rilievo del modello ecologico riguarda la relazione tra responsabilità e potere. Nei processi di differenziazione sociale, la responsabilità aumenta con il livello di potere, status e visibilità pubblica, mentre tende a ridursi in condizioni di marginalità o esclusione. Non chiedere responsabilità, o chiederla solo parzialmente, equivale a negare riconoscimento, cittadinanza, soggettività. È quanto avviene, ad esempio, nei confronti delle persone condannate o detenute, cui viene attribuita la colpa, ma sottratta ogni reale opportunità di risposta attiva; oppure verso le vittime, perlopiù escluse dal processo, "non viste" o ridotte a oggetto di tutela anziché soggetto dialogante.

Nel modello ecologico, la responsabilità è quindi un processo promozionale, che si costruisce attraverso le relazioni e dentro le istituzioni. Attribuirla significa riconoscere la persona come interlocutrice attiva, capace di apprendere, trasformarsi e generare risposte nuove. Questa visione supera la logica sanzionatoria per promuovere un modello circolare, in cui responsabilità, azione e risposta altrui si influenzano reciprocamente in un processo continuo di apprendimento relazionale. In tal senso, la responsabilità non è una capacità individuale preesistente, ma una funzione

che emerge nei contesti, si struttura nelle relazioni, e si esercita nei confronti di altri soggetti e dei sistemi sociali. È legata alla consapevolezza degli effetti delle proprie azioni, alla capacità di regolarsi in base a tali effetti, e alla disponibilità a rispondere non solo a un'autorità astratta, ma alle persone concretamente coinvolte.

La prospettiva promozionale proposta dalla giustizia riparativa si fonda proprio su questa idea: creare le condizioni affinché le persone possano riconoscere e assumere responsabilità significative rispetto al danno generato. Quando un comportamento lesivo è rilevato, attiva risposte istituzionali e sociali. Tali risposte possono essere inabilitanti, come nel caso della detenzione o dell'esclusione, che connettono la responsabilità alla colpa e la sanzionano attraverso la punizione. Oppure possono essere abilitanti, come nei processi riparativi, che si fondano una posizione attiva e dialogica. In questo quadro, assumere responsabilità non equivale solo a riconoscere il fatto compiuto, ma anche a entrare in contatto con le conseguenze per chi ha subito il danno, ad ascoltarne il vissuto, a impegnarsi per riparare, con il supporto della comunità: questo è il senso dell'accountability. È un processo di apprendimento morale e sociale che può consentire

di rivisitare l'azione dannosa in occasione di crescita e di ricostruzione dei legami sociali. Questo processo coinvolge anche la persona danneggiata, che può ricevere spiegazioni, ascolto, risarcimento simbolico o concreto, e la comunità, che può assumere un ruolo di sostegno, prevenzione e reintegrazione. La responsabilità, in questa accezione, non è un peso da sopportare, ma una risorsa per la ricostruzione del tessuto sociale. Tale visione prende distanze dai modelli retributivi centrati sull'espiazione, che spesso producono passività e cronicizzano la frattura relazionale. Nella giustizia riparativa, al contrario, la responsabilità si manifesta come movimento generativo, in cui il riconoscimento del danno apre alla possibilità di riparare, restituire, trasformare. È un processo che coinvolge tutti: chi ha causato il danno, chi lo ha subito, chi vi è connesso. Tutti, in misura diversa, sono portatori di responsabilità relazionali. Possiamo quindi affermare che la qualità etica e democratica di una comunità si misura nella sua capacità di generare e distribuire responsabilità in modo equo e relazionale. Una comunità giusta non è solo quella che sanziona le trasgressioni, ma quella che sa accompagnare i suoi componenti nella comprensione e nell'assunzione delle conseguenze.

ze delle proprie azioni, riconoscendo loro la dignità di soggetti attivi.

In definitiva, la giustizia riparativa propone una concezione ecologica della responsabilità: non come strumento punitivo, ma come leva trasformativa per la costruzione di relazioni giuste e inclusive. È attraverso questo processo che si può realizzare un autentico benessere (Lodi, Lepri, Perrella, Patrizi, 2024) collettivo, fondato sulla cura reciproca, sull'equità e sull'impegno condiviso nella convivenza sociale.

## *6. Giustizia riparativa e narrazioni distorte: la sfida di un cambiamento culturale*

La giustizia riparativa, la conoscenza di cosa si tratta, la sua diffusione sono spesso ostacolate da narrazioni distorte che, pur nella loro apparente plausibilità, ne fraintendono profondamente i presupposti, i principi e le finalità. La rilevanza e la diffusione di queste rappresentazioni sono tali che H. Zehr affronta specificamente il tema in un paragrafo dedicato del suo *The Little Book of Restorative Justice* (2015): «Restorative justice is not...» (pp. 13-20).

Una delle più radicate è l'idea che essa sia adatta soltanto ai reati minori o commessi per la prima volta (Zehr, 2015), e dunque inapplicabile ai reati gravi. Tale visione non solo è smentita dall'esperienza, ma rischia di negare proprio a chi ha subito danni più profondi la possibilità di esprimere bisogni, domande, emozioni e percorsi di ricomposizione. In realtà, sono proprio le vittime di reati gravi che, nei tempi e nei modi da loro scelti, possono desiderare uno spazio per essere ascoltate, per fare domande, per comprendere e per dare un senso all'accaduto. La giustizia riparativa non è dunque un'alternativa “debole”, ma una possibilità alta di giustizia.

Un'altra distorsione ricorrente riguarda il presunto legame intrinseco tra giustizia riparativa, perdono e conciliazione (Zehr, 2015). In verità, né l'uno né l'altra rappresentano obiettivi del processo riparativo: sono solo degli esiti spontanei, molto più frequenti quando un'esperienza di giustizia riparativa è stata vissuta. Il perdono, come la riconciliazione, può emergere liberamente, ma non è richiesto né incentivato; appartiene alla sfera della scelta personale e non alla logica del processo. Ciò non significa negarne la rilevanza. Tutt'altro. Come afferma lo stesso Zehr, il perdono è un'esperienza fondamentale sia per le vittime che per gli autori per potersi lasciare il passato alle spalle, per poter ridurre il dominio di quel passato nel tempo presente e futuro, per consentire a entrambi di riconoscersi il potere della guarigione e andare avanti con la propria vita (Zehr, 1985).

Si tende inoltre a confondere la giustizia riparativa con forme alternative di sanzione o di soluzione delle controversie. Di certo non si tratta di una misura alternativa, non si fonda su prescrizioni, né su vantaggi giudiziari, bensì su scelte volontarie e consapevoli, orientate a riparare il danno, a disfare l'ingiustizia. La *restorative justice* parte, infatti, dal riconoscimento di un'ingiustizia e della necessità di affrontarla in modo

dialogico e rispettoso della dignità di ciascuno. La sua finalità non è la negoziazione di interessi, ma il ripristino di giustizia attraverso la verità e la responsabilità.

La frequente assimilazione della giustizia riparativa a misure alternative alla detenzione, a programmi di lavoro di pubblica utilità o a sanzioni definite "riparative" è un vero e proprio errore paradigmatico: tali misure, infatti rispondono alla logica della giustizia retributiva e al criterio della premialità. È fondamentale ricordare che qualsiasi programma imposto non può essere considerato riparativo. La riparazione, per essere tale, deve derivare da una scelta libera, da un processo di dialogo, da un accordo condiviso. Altrimenti si tratta solo di misure punitive, anche se mascherate da una nuova retorica.

Un punto di rilievo riguarda la mediazione, una pratica di giustizia riparativa che, spesso, per la sua lunga storia applicativa, viene considerata la pratica per eccellenza. *La giustizia riparativa non è mediazione* è un altro dei punti argomentati da Zehr. Principalmente perché le parti non sono su un piano di parità morale, come ben evidenziato anche da Braithwaite (2003). Riportiamo le parole di Zehr, tratte dal paragrafo sopra citato (2015, pp. 15-16).

Come i programmi di mediazione, molti programmi di giustizia riparativa sono concepiti intorno alla possibilità di un incontro facilitato o di un confronto tra vittime, autori di reato e forse membri della comunità. Tuttavia, non sempre un incontro è scelto o appropriato.

Inoltre, gli approcci riparativi sono importanti anche quando l'autore del reato non è stato arrestato o quando una parte non vuole o non può incontrarsi. Gli approcci riparativi non si limitano quindi all'incontro.

Anche quando si verifica un incontro, il termine "mediazione" non è una descrizione adeguata di ciò che potrebbe accadere. In un conflitto o in una controversia mediata, si presume che le parti siano su un piano di parità morale, spesso con responsabilità che possono essere condivise da tutte le parti. Se questo senso di condivisione delle colpe può essere vero in alcuni casi penali, in molti casi non lo è. Le vittime di stupri o anche di furti non vogliono essere chiamate "litiganti". Anzi, forse stanno lottando per superare la tendenza a incolpare sé stesse.

In ogni caso, per partecipare alla maggior parte degli incontri di giustizia riparativa, il colpevole deve ammettere un certo livello di responsabilità per il reato commesso e una componente importante di questi programmi è nominare e riconoscere il torto subito. Il linguaggio neutro della mediazione può essere fuorviante e persino offensivo in molti casi.

Sebbene il termine "mediazione" sia stato adottato all'inizio nel campo della giustizia riparativa, viene sempre più spesso sostituito da termini come "conferenza" o "dialogo" per le ragioni sopra descritte (*trad. nostra*).

La prevalente riconduzione alla mediazione rischia inoltre, ad avviso di scrive, di orientare la raffigurazione di una parte (il programma della mediazione) per

il tutto (il paradigma della giustizia riparativa). È un rischio per la stessa giustizia riparativa, spesso percepita come inadatta per i reati più gravi e nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione di Istanbul. Riguardo a questi ultimi, in particolare, tanto le visioni protezionistiche quanto quelle ingenue e le pretestuose trovano spazio di opposizione alla giustizia riparativa laddove l'art. 48 della Convenzione vieta «il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione». Per i contesti esperti è evidente che non si sta parlando della mediazione quale pratica di giustizia riparativa, che mai può essere obbligatoria, ma per il senso comune e per le parti l'evocazione può essere forte e attivare dissenso.

## *7. Il difficile cambio di lenti*

Sono passati 40 anni dalla pubblicazione di *Retributive Justice, Restorative Justice* di Howard Zehr. In quell'articolo, l'autore spiega difficoltà e resistenze a cambiare visione di giustizia attraverso un interessante parallelismo con la teoria delle rivoluzioni scientifiche di Thomas Kuhn: il passaggio da un paradigma all'altro non avviene mai in modo lineare o immediato. Nella scienza, prima che si compia un vero cambiamento di visione, si tende a intervenire con aggiustamenti progressivi, volti a correggere distorsioni e incoerenze senza mettere realmente in discussione la cornice concettuale di riferimento. È una dinamica di resistenza, tesa a preservare la stabilità del sistema piuttosto che affrontare l'incertezza di una trasformazione radicale. Nel sistema di giustizia si osserva una dinamica simile, sia in termini storici che nel presente: molte riforme degli ultimi decenni, presentate come “progressi”, mantengono intatto il modello punitivo e retributivo, limitandosi a renderlo più efficiente o umanizzato (pensiamo al nostro ordinamento penitenziario del 1975 con l'introduzione di professionisti dell'area educativa e psicologica e delle misure alternative alla detenzione).

Questi interventi, pur potendo produrre benefici immediati, non modificano la logica di fondo che guida la risposta al crimine e alle persone coinvolte.

È in questo quadro che si comprende la difficoltà di accogliere la giustizia riparativa: un passaggio che richiede una trasformazione della visione stessa del crimine, della giustizia e del ruolo delle persone coinvolte.

Il “cambio di lenti” proposto dalla giustizia riparativa richiede di passare da un paradigma centrato sulla violazione della legge e sulla punizione a uno focalizzato sulla violazione di persone e relazioni, sul danno, sui conseguenti bisogni e responsabilità. Ma, di fronte a crisi evidenti, si continua a ipotizzare soluzioni che confermano il paradigma vigente anziché metterlo in discussione. Un esempio dolorosamente attuale è il crescente numero di suicidi nelle carceri italiane. La narrazione dominante individua come causa principale il sovraffollamento, proponendo come risposta la costruzione di nuovi istituti penitenziari. Si interviene così sui sintomi senza interrogarsi sulla natura del problema: l’uso eccessivo della pena detentiva e l’ingresso in carcere di persone la cui condizione richiederebbe interventi sociali, sanitari e comunitari, non un inasprimento della privazione di libertà. Le

vittime, d'altro canto, possono fruire di servizi di assistenza e protezione (solo di recente anche di stampo generalista), ma continuano a essere marginali, ascoltate per quanto di interesse del procedimento piuttosto che per i loro bisogni.

Il paradigma punitivo rimane intatto: si riproduce l'idea che la sicurezza derivi dall'aumento della capacità di contenere, anziché dalla capacità di prevenire, riparare e reintegrare.

La giustizia riparativa invita invece a un salto concettuale: non “rattoppare” il sistema esistente, ma ripensarlo nelle sue fondamenta, assumendo che l'in-  
giustizia non si cura con più punizione, bensì con più relazioni, più ascolto e più responsabilità condivisa. È un cambio di lenti che chiede coraggio, perché non si limita a correggere la rotta: cambia presupposti e direzione.

## Note

<sup>1</sup> La giustizia riparativa è un approccio volto a fronteggiare il danno o il rischio di danno coinvolgendo tutte e tutti coloro che ne sono toccati per raggiungere un'intesa comune e un accordo su come il danno o il torto può essere riparato e giustizia ottenuta (*trad. nostra*).

<sup>2</sup> Anziché separare le persone o escludere quelle percepite come una minaccia, i processi riparativi ripristinano protezione e sicurezza proprio riunendo le persone così da annullare l'ingiustizia, riparare il danno subito e alleviare la sofferenza attraverso il dialogo e l'intesa. [...] La giustizia riparativa è appropriata ed efficace nei contesti di giustizia, sicurezza, peace building, educazione, sviluppo sociale, sostegno familiare, diritti e benessere di bambine e bambini, così come nella vita organizzativa e comunitaria (*trad. nostra*).

<sup>3</sup> In questo scritto, si alterneranno la denominazione originaria inglese e la traduzione italiana. Privileghiamo l'originale per la sua evocazione di significati più strettamente connessi al paradigma. In accordo con Bortolato e Vigna (2025, p. 8), giustizia riparativa “è un classico caso di *lost in translation*, di una sfumatura perduta dall'inglese all'italiano. L'espressione originale, proveniente dal diritto anglosassone dove è nata, è *Restorative Justice*, ma *restorative* in inglese ha un altro significato, ben più ampio, che va dal “rigenerante” al “ricostruttivo”. Insomma, “ristorare” non vuol dire semplicemente “riparare”. Alcune e alcuni di noi hanno individuato altre possibili traduzioni, fra queste il neologismo “restorare”.

<sup>4</sup> Questo scritto si muove all'interno di tale estensione, attraverso il riferimento concettuale alla violazione di aspettative sociali diversamente normate in funzione del contesto (codice penale, regolamento scolastico, più in generale aspettative e regole di convivenza).

<sup>5</sup> Sentirsi responsabili per le conseguenze delle proprie azioni nei confronti di chi le ha subite.

<sup>6</sup> DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.



## *Riferimenti bibliografici*

- Acosta J. et al. (2019), *Evaluation of a Whole-School Change Intervention: Findings from a Two-Year Cluster-Randomized Trial of the Restorative Practices Intervention*, in "Journal of Youth and Adolescence", 48, pp. 876-890.
- Balanced and Restorative Justice (2000), *Curriculum*, DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Washington.
- Bazemore G. (2000), *Community Justice and a Vision of Collective Efficacy: The Case of Restorative Conferencing*, in "Criminal Justice", 3, pp. 225-297.
- Bazemore G., Walgrave L. (1999), *Restorative juvenile justice in search of fundamentals and an outline for systemic reform*, in G. Bazemore, L. Walgrave (eds.), *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, Monsey, Criminal Justice Press.
- Bortolato M., Vigna E. (2025), *Oltre la vendetta. La giustizia riparativa in Italia*, Laterza, Bari-Roma.
- Braithwaite J. (2003), *The Fundamentals of Restorative Justice*, in S. Dinnen, A. Jowitt, T. Newton (eds.), *A Kind of Mending. Restorative Justice in the Pacific Oceans*, ANU Press, Canberra, pp. 35-43.
- Campbell H., Chapman T., McCredy S. (2002), *Practice Guidelines for the Youth Conference Service*, Youth Justice Agency, Belfast.
- Chapman T. (2012), *That's How the Light Gets In: Facilitating Restorative Conferences*, in E. Zinsstag, I. Vanfraechem (eds.), *Conferencing and Restorative Justice: Challenges, Developments and Debates*, Oxford University Press, Oxford, pp. 65-82.

- Chapman T. (2020), *A Restorative Justice Dilemma: To Go Forward to the Past or Back to the Future*, in "The International Journal of Restorative Justice", 3, 2, pp. 301-304.
- Chapman T. (2024), *La Restorative Justice in Europa: sfide e opportunità*, in P. Patrizi (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci, Roma, pp. 53-71.
- Christie N. (1977), *Conflicts as Property*, in "British Journal of Criminology", 17, 1, pp. 1-15.
- De Leo G. (1981), *Interesse, diritto e bisogno: per un'evoluzione delle ipotesi di trattamento della devianza minorile*, in A. Dell'Antonio, G. De Leo (a cura di), *Il bambino, l'adolescente e la legge*, Giuffrè, Milano, pp. 155-64.
- De Leo G. (1996), *Psicologia della responsabilità*, Laterza, Roma-Bari.
- EFRJ (2018), *Connecting People to Restore Just Relations. Practice Guide on Values and Standards for Restorative Justice Practices*, ed. by T. Chapman, E. Törzs, EFRJ – European Forum for Restorative Justice, Leuven.
- EFRJ (2021), *Manual on Restorative Justice Values and Standards for Practice*, ed. by T. Chapman, M. Laxminarayan, C. Vanspauwen, EFRJ – European Forum for Restorative Justice, Leuven.
- Johnstone G., van Ness D.W. (eds.) (2006), *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, Cullompton.
- Lepri G.L., Lodi E., Patrizi P. (2019), *Tempio Pausania: Social Conflict and Resolution in a Community Setting*, in "The International Journal of Restorative Justice", 2, 2, pp. 314-319.

- Liebman M. (2019), *Bristol: Working Together to Resolve Conflict and Repair Harm*, in "The International Journal of Restorative Justice", 2, 2, pp. 298-302.
- Lodi E., Perrella L., Lepri G.L., Scarpa M.L., Patrizi P. (2022), *Use of Restorative Justice and Restorative Practices at School: A Systematic Literature Review*, in "International Journal of Environmental Research and Public Health", vol. 19, ISSN: 1660-4601, doi: 10.3390/ijerph19010096.
- Lodi E., Lepri. G.L., Perrella L., Patrizi P. (2024), *Una restorative justice "positiva"*, in P. Patrizi (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci, Roma, pp. 73-88.
- McCold P., Wachtel T. (2003), *In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice*, Paper presented at the XIII World Congress of Criminology, Rio de Janeiro, <<http://www.iirp.edu/pdf/paradigm.pdf>>.
- McCold P. (2005), *A Barebones Causal Theory of Restorative Justice*, Paper presented at the 6<sup>th</sup> International Conference on Conferencing, Circles and Other Restorative Practices, Sydney, <[https://www.researchgate.net/publication/315734659\\_Barebones\\_causal\\_theory\\_of\\_restorative\\_justice](https://www.researchgate.net/publication/315734659_Barebones_causal_theory_of_restorative_justice)>.
- Patrizi P. (2024), *Restorative Justice. Una prospettiva inclusiva e di benessere*, in P. Patrizi (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci, Roma, pp. 31-51.
- Perrella L., Lodi E., Lepri G.L., Patrizi P. (2024), *Use of Restorative Justice and Restorative Practices in Prison: A Systematic Literature Review*, in "Rassegna italiana di criminologia", 1, pp. 69-82.
- Sherman L.V., Strang L. (2007), *Restorative Justice: The Evidence*, Smith Institute, London.

- Stracker C. (2019), *Conclusion: The Restorative City – A Challenge about Means and Ends*, in “The International Journal of Restorative Justice”, 2, 2, pp. 325-331.
- UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) (2006), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations, New York.
- Van Cleynenbreugel L. (2019), *Leuven: Creating Support and Skills for Handling Conflicts in a Restorative Way*, in “The International Journal of Restorative Justice”, 2, 2, pp. 303-308.
- Van Ness D. (2006), *Prisons and Restorative Justice*, in G. Johnstone, D.W. van Ness (eds.) (2006), *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, Cullompton, pp. 312-324.
- Wachtel T. (2005), *The Next Step: Developing Restorative Communities*, Paper presented at the 7<sup>th</sup> International Conference on Conferencing, Circles and other Restorative Practices, Manchester, <[http://www.iirp.edu/pdf/man05\\_wachtel.pdf](http://www.iirp.edu/pdf/man05_wachtel.pdf)>.
- Wachtel T. (2013), *Dreaming of a New Reality: How Restorative Practices Reduce Crime and Violence, Improve Relationships and Strengthen Civil Society*, The Piper's Press, Bethlehem (PA).
- Wachtel T., McCold P. (2001), *Restorative Justice in Everyday Life: Beyond the Formal Ritual*, in H. Strang, J. Braithwayte (eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University, Cambridge, pp. 114-19.
- Wallace R., Wylie K. (2013), *Changing on the Inside: Restorative Justice in Prisons: A Literature Review*, in “The International Journal of Bahamian Studies”, 19, 1, pp. 57-69.
- Wang E.L., Lee E. (2018), *The Use of Responsive Circles in Schools: An Exploratory Study*, in “Journal of Positive

- Behavior Interventions", 21, pp. 181-194.
- White M. (2000), *Reflections on Narrative Practice: Essays and interviews*, Dulwich Centre, Adelaide.
- White M. (2007), *Maps of Narrative Practice*, Norton, New York.
- Wright M. (1999), *Restoring Respect for Justice*, Waterside Press, Winchester.
- Wright M. (2000), *Restorative Justice: For Whose Benefit?*, in The European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice (ed.), *Victim-Offender Mediation in Europe: Making Restorative Justice Work*, Leuven University Press, Leuven, pp. 19-38.
- Wright M. (2002a), *In che modo la giustizia riparativa è riparativa?*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", 3, pp. 153-177.
- Wright M. (2002b), *The Paradigm of Restorative Justice*, in "VOMA Connections (Victim/Offender Mediation Association, Minneapolis)", 11, Summer, Research and Practice Supplement, <<http://www.voma.org/docs/connect11insert.pdf>>.
- Wright M. (2010), *Towards a Restorative Society: A Problem-Solving Response to Harm*, Make Justice Work, London.
- Zehr H. (1985), *Retributive Justice, Restorative Justice - Occasional Papers of the MCC Canada Victim Offender Ministries Program and the MCC U.S. Office of Criminal Justice*, in "New Perspectives on Crime and Justice", 4, Mennonite Central Committee Office of Criminal Justice, Akron (PA).
- Zehr H. (1990), *Changing Lenses: A New Focus on Crime and Justice*, Herald Press, Scottdale.
- Zehr H. (1995), *Justice Paradigm Shift? Values and Visions in the Reform Process*, in "Mediation Quarterly", 12, 3, pp. 207-216.

- Zehr H. (2002, 2015), *The Little Book of restorative Justice*, Good Books, Intercourse.
- Zehr H. (2004), *Commentary: Restorative Justice: Beyond Victim-Offender Mediation*, in "Conflict Resolution Quarterly", 22, 1-2, pp. 305-315.







Patrizia Patrizi è ordinaria di Psicologia giuridica e pratiche di giustizia riparativa nel Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università degli Studi di Sassari. Componente del consiglio direttivo e già presidente dell'*European Forum for Restorative Justice*. Componente del direttivo di *Nessuno tocchi Caino*.



Patrizia Patrizi

### Breve profilo

Patrizia Patrizi è ordinaria di Psicologia giuridica e pratiche di giustizia riparativa nel DUMAS dell'Università di Sassari. In entrambi gli ambiti, ha istituito i primi insegnamenti dell'Ateneo.

È delegata del Rettore per il benessere, responsabile scientifica del Team delle pratiche di giustizia riparativa e del Servizio di counseling e sostegno psicologico. Psicologa, psicoterapeuta, mediatrice esperta e formatrice per il Ministero della Giustizia, ha ricoperto incarichi di consulenza scientifica per il CNOP - Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e per Caritas Italiana, è stata coordinatrice del gruppo di Psicologia giuridica dell'AIP - Associazione Italiana di Psicologia. È componente del Comitato tecnico-scientifico Formazione Quadri del Terzo Settore. Già presidente dell'*European Forum for Restorative Justice*, è trainer qualificata, componente del Consiglio direttivo e del *Training Committee*.

La sua attività scientifica, didattica e di terza missione si sviluppa in collaborazione con numerosi enti e

università in ambito nazionale e internazionale. Fra i risultati del suo lavoro, Tempio Pausania prima città riparativa italiana, *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità* (Carocci, 2<sup>a</sup> ed. 2024) e il Master in *Giustizia riparativa e mediazione* (Università di Sassari).

Autrice della prima storia della Psicologia giuridica penale in Italia (Giuffrè, 1996), ha curato il primo manuale italiano di Psicologia giuridica minorile (Carocci, 2<sup>a</sup> ed. 2024).





## *Leo Lectures*

Nell'ambito della tematica triennale 2023-2026, *Trasformazioni della contemporaneità. Tra spinte e resistenze*, l'anno 2024-2025 è dedicato ad approfondire il tema *Sovranità, Poteri, Conflitti*.

Si tratta di uno snodo di questioni controverse che sono di grande centralità socio-politico-economica: affondano le proprie radici nel passato anche meno recente e di fronte ad esse si aprono orizzonti di attesa inediti. Gli approfondimenti proposti le affrontano nelle molte e differenti modulazioni già in campo ma anche possibili, attraverso la discussione di risignificazioni problematiche e la presa di coscienza della ineludibile complessità degli scenari incerti e mutevoli dei nostri tempi.

Il percorso si svolge in un orizzonte altamente interdisciplinare e in prospettiva internazionale, grazie al contributo scientifico di docenti di relazioni internazionali, psicologia, filosofia, statistica, medicina, design industriale, economia, linguistica, storia, museologia, letteratura e cinema.

Si intende così favorire un apprendimento capace di elaborazioni teoriche e confronti sul campo, di riflessioni personali e pensiero critico, di incrociare e valorizzare diversi approcci, linguaggi e metodologie. Si coltivano conoscenze e competenze differenti, ma convocate a confrontarsi, a intrecciarsi, e a sollecitarsi reciprocamente: per una ricerca sempre più in profondità, responsabile, capace di condivisione.

*As part of the three-year programme 2023-2026, Transformations of the Contemporary: Between Thrusts and Resistances, the year 2024-2025 is dedicated to exploring the theme Sovereignty, Powers, Conflicts.*

*This is a crossroads of controversial issues that have the utmost social, political and economic centrality: they have their roots in the past, also the less recent one, and unprecedented horizons of expectation open up before them. The proposed learning activities address them in the many different modulations, some of them already present in the field but also opening up innovative perspectives, through the discussion of problematic redefinitions and an enhanced awareness of the inescapable complexity of the uncertain and changing scenarios of our times.*

*This path is built inside a highly interdisciplinary horizon and in an international perspective, thanks to the scientific contribution of researchers in international relations, psychology, philosophy, statistics, medicine, industrial design, economics, linguistics, history, museology, literature and cinema.*

*The aim is to provide a learning environment that promote theoretical elaborations and on-field comparisons, personal reflection and critical thinking, and the interplay of different approaches, languages and methodologies. Multifaceted knowledges and competences are cultivated, and called upon to confront, intertwine and provoke each other: for an increasingly responsible and communally shared research.*



## Indice / *Contents*

- 7 1. Un cambio di visione: la *restorative justice* come paradigma relazionale di giustizia
- 21 2. Dai principi alle pratiche: progettare risposte riparative nei contesti reali
- 26 3. Tra bisogni e diritti: un approccio relazionale alla vulnerabilità
- 31 4. La giustizia riparativa come visione promozionale e trasformativa
- 36 5. La responsabilità come processo relazionale e generativo
- 41 6. Giustizia riparativa e narrazioni distorte: la sfida di un cambiamento culturale
- 46 7. Il difficile cambio di lenti
- 49 Note
- 51 Riferimenti bibliografici

61 Patrizia Patrizi  
Breve profilo

65 *Leo Lectures*





ISBN 979-12-5704-062-8



9 791257 040628